

## RISOLUZIONE N. 55/E



Direzione Centrale Normativa

*Roma, 29 maggio 2015*

***OGGETTO: Disciplina del credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225***

Da più parti sono giunte richieste di chiarimenti in ordine al corretto trattamento fiscale da riservare ad un soggetto che abbia iscritto in bilancio DTA riferite ad affrancamenti plurimi (successivi al primo) di un medesimo avviamento.

Preliminarmente, si ricorda che, in base all'articolo 2, comma 55, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, *“le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (...) relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d'esercizio”*.

La *ratio* sottostante la suddetta previsione normativa, come si legge nella relazione tecnica, *“è da trovarsi nel divario di incidenza delle imposte anticipate*

*nei bilanci degli operatori italiani (in particolare gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) rispetto a quelli europei, divario che dipende significativamente da regimi fiscali meno favorevoli, quali ad esempio l'impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti nell'anno di formazione, che determina la generazione di attività fiscali differite (DTA)"; tale circostanza si traduce anche "in una penalizzazione sul piano della dotazione patrimoniale regolamentare delle banche italiane", in quanto, secondo le previsioni in materia di patrimonio di vigilanza del nuovo accordo di Basilea (cd. "Basilea 3"), poiché le DTA non sono nella piena disponibilità della banca (ma vincolate alla realizzazione di imponibili futuri), devono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza. "Per evitare il sorgere di questo ulteriore svantaggio competitivo, la norma (...) prevede un meccanismo di conversione automatica in crediti d'imposta (...) delle poste rappresentative delle DTA (...); in tal modo, le DTA sarebbero smobilizzabili e, pertanto, concorrerebbero all'assorbimento delle perdite al pari del capitale e delle altre riserve, divenendo per tale via pienamente riconoscibili ai fini di vigilanza".*

Secondo quanto affermato da Banca d'Italia nella comunicazione rivolta agli intermediari, emanata in data 8 maggio 2013 (di seguito "Comunicazione"), la "modalità di conseguire incrementi immediati in termini di Core Tier 1" - attuata attraverso la rilevazione di DTA "connesse con affrancamenti plurimi del medesimo avviamento" - "non era certamente l'obiettivo sottostante il citato decreto (ndr., D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, con specifico riferimento alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 55 a 58)" ed, inoltre, "non è coerente con i principi alla base della riforma del capitale contemplata da Basilea 3", per cui "la quota di DTA determinata da un singolo intermediario oppure da un medesimo gruppo su di un medesimo avviamento andrà dedotta dal Core Tier 1 limitatamente alla parte riferibile alle DTA successive a quella iniziale" (vale a dire, ai benefici patrimoniali relativi alla parte riferibile alle DTA connesse con gli affrancamenti successivi a quello iniziale di un medesimo avviamento).

Secondo le disposizioni dell'Organo di vigilanza, le DTA iscritte *ex novo* a decorrere dall'esercizio chiuso (o in corso) al 31 dicembre 2013 e connesse con gli affrancamenti successivi a quello iniziale di un medesimo avviamento vanno dedotte *ab origine* dal patrimonio di vigilanza.

Pertanto, dovendosi operare, in virtù della sopra menzionata Comunicazione, tale deduzione, si ritiene che le DTA relative ad "*affrancamenti plurimi di un medesimo avviamento*" iscritte *ex novo* in bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2013 non rientrino tra le DTA trasformabili in crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225 del 2010.

Inoltre, si osserva che, in relazione alle DTA "multiple" (*i.e.* connesse con gli affrancamenti successivi a quello iniziale) riferite ad un medesimo avviamento e iscritte in bilancio "*sino all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2012*", l'Organo di vigilanza non ha stabilito la deduzione *ab origine* dal patrimonio di vigilanza, introducendo, invece, una graduale sterilizzazione degli effetti positivi sul *Core Tier 1* lungo un arco temporale di 5 anni. Ciò posto, si ritiene che le DTA riferite ad "*affrancamenti plurimi di un medesimo avviamento*" connesse con operazioni già realizzate al 31 dicembre 2012 e rilevate sino all'esercizio chiuso o in corso alla medesima data rientrino tra quelle trasformabili in credito di imposta ai sensi dell'articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225 del 2010.

Tutto ciò considerato, resta comunque impregiudicato, ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, ogni potere dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se l'eventuale affrancamento "plurimo" ad aliquota ridotta del medesimo avviamento - con abbattimento del carico fiscale ad aliquota ordinaria della/e società coinvolte, a seguito di più operazioni straordinarie realizzate in assenza di valide ragioni economiche, e utilizzo dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA iscritte a fronte dei predetti affrancamenti - si inserisca in un più ampio disegno elusivo, pertanto, censurabile.

\*\*\*

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

**IL DIRETTORE CENTRALE**